



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
COMPARATIVE PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA OVVERO
OCCASIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2928 del 19 dicembre 2006 – in vigore dal 5 gennaio 2007)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA OVVERO OCCASIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

ART. 1 - (Definizione)

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative adottate dall'Università degli Studi di Verona per l'attivazione di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa.

Per "*centri di responsabilità*" si intendono l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti, le Presidenze, i Centri di servizio e le altre strutture così definite dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Per "*titolare*" chi è preposto al Centro di Responsabilità e risponde delle attività svolte, come definito dal citato art. 2.

ART. 2 - (Campo di applicazione)

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ogni centro di responsabilità dell'Università degli Studi di Verona può conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di comprovata competenza in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) il Centro di Responsabilità deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ART. 3 - (Modalità di attivazione delle procedure comparative)

Il conferimento degli incarichi è autorizzato dall'organo collegiale o dal Titolare del Centro di Responsabilità in conformità a quanto previsto dai regolamenti vigenti presso l'Università di Verona, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2.

La proposta di attivazione è presentata ai Responsabili dei Centri di Responsabilità e dovrà indicare:

- 1) i contenuti della collaborazione, di natura altamente qualificata, da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
- 2) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
- 3) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Ateneo;
- 4) la durata del contratto, la proposta del compenso complessivo lordo, nonché il luogo di esecuzione della prestazione e l'indicazione del fondo su cui grava la spesa;
- 5) una proposta relativa alle modalità di selezione.

ART. 4 - (Modalità di accesso alle procedure comparative)

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale vengono affidati previa procedura comparativa. La selezione, indetta con provvedimento del Titolare del Centro di Responsabilità avviene per titoli o per titoli ed esami.

L'avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web e alla bacheca della Struttura Interessata per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. Per le selezioni indette dall'amministrazione centrale gli avvisi vengono pubblicati anche all'Albo ufficiale.

L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Ateneo;
- 2) la finalità dell'incarico da svolgere, in relazione ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati e i contenuti della prestazione;
- 3) la durata ed il luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- 4) i requisiti professionali richiesti;
- 5) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- 6) la Commissione o i criteri di composizione della stessa;
- 7) le modalità di selezione, con l'indicazione dei titoli valutabili;
- 8) il punteggio massimo da attribuire ai titoli e quello da attribuire al colloquio nel caso di valutazione per titoli e colloquio;
- 9) le modalità di comunicazione ai candidati degli esiti della selezione;
- 10) il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore o al prestatore occasionale
- 11) l'informativa relativa ai dati personali (d.lgs 196/03).

ART. 5 - (Commissione di valutazione)

La commissione di valutazione, ove non sia già indicata nell'avviso di selezione, è nominata dal Titolare del Centro di Responsabilità su proposta del Responsabile della Struttura interessata ed è formata da almeno tre componenti, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e scelti tra personale docente e/o tecnico amministrativo preferibilmente appartenente all'Amministrazione. L'attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.

ART. 6 - (Modalità e criteri della selezione)

La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli, integrata da un eventuale colloquio. In quest'ultimo caso il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli e al colloquio è determinato nell'avviso di selezione, mentre la commissione predetermina i punteggi da attribuire alle singole categorie di titoli e i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati; può definire, inoltre, un punteggio minimo per l'ammissione all'eventuale colloquio.

L'individuazione del vincitore avviene a seguito di esame comparativo dei titoli culturali e professionali presentati dai candidati mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

L'esito della valutazione dei titoli viene comunicata ai partecipanti prima del giorno dell'eventuale colloquio mediante pubblicazione sul sito web e alla bacheca della struttura.

Al termine dei lavori la Commissione di valutazione è tenuta a redigere un verbale da cui risultino i criteri di selezione, la valutazione dei candidati, l'individuazione del vincitore e la graduatoria degli idonei con il punteggio assegnato.

L'esito della selezione viene approvato con provvedimento del Responsabile del Centro di Responsabilità e reso noto mediante pubblicazione nel sito web della struttura interessata.

ART. 7 - (Formazione della graduatoria)

Terminata la selezione la commissione individua il vincitore per ciascuno degli incarichi indicati nel bando di selezione ed i nominativi degli idonei. Dell'esito della selezione viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web e alla bacheca del Centro di responsabilità interessato.

Per l'attivazione di ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale le cui prestazioni richieste siano analoghe a quelle di procedure comparative già effettuate il titolare del centro di responsabilità si riserva la facoltà di attingere alla lista di nominativi risultati idonei in tali selezioni seguendo l'ordine di graduatoria della selezione, ovvero di scegliere un idoneo tra i nominativi in graduatoria, previa valutazione del curriculum dei candidati idonei. A tal fine viene nominata dal titolare del centro un'apposita commissione che provvederà alla scelta del trattista ritenuto più qualificato ad adempiere le prestazioni richieste dal nuovo contratto e alla relativa verbalizzazione dei motivi di tale scelta. I titolari dei centri di responsabilità possono anche ricorrere alle liste di idonei di procedure effettuate presso altri centri di responsabilità. Tali graduatorie hanno una durata di tre anni.

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto individuale di prestazione occasionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'Affidamento a personale estraneo all'università di incarichi di prestazione autonoma.

ART. 8 - (Norme finali)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.